

**Atto costitutivo di
"TANGO & BODY ARMONY.- Associazione Sportiva Dilettantistica"**

Nell'anno 2018 il giorno 01 del mese di giugno, si conviene e stipula quanto segue:

Tra i Sigg.ri:

- 1) Stella Georgiou, nata a Limassol (Cipro) il 26/11/1974, residente a Bologna (BO) via Massarenti n. 223/5, codice fiscale: GRGSL74S66Z211J
- 2) Barbara Zoli, [redacted]
- 3) Patrizia Tortora, [redacted]

E' costituita in Bologna (BO), in via Massarenti n.223/5, una associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "TANGO & BODY ARMONY.- Associazione Sportiva Dilettantistica".

L'associazione è retta dallo statuto composto dai suoi 21 articoli che si allega al presente atto sotto la lettera "a" perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

L'associazione esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi del CONI, della federazione nazionale di appartenenza e delle altre federazioni sportive o enti di promozione sportiva ai quali delibererà d'aderire.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il consiglio direttivo dell'associazione per i primi quattro anni e nelle persone dei sigg.ri:

Stella Georgiou
Patrizia Tortora
Barbara Zoli

I consiglieri nominati eleggono:

Stella Georgiou alla carica di presidente
Patrizia Tortora alla carica di vicepresidente
Barbara Zoli alla carica di segretario-tesoriere
i quali dichiarano di accettare la carica.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le autorità sportive competenti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Firma dei soci fondatori

[Signature]

[Signature]

[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA
Registrato il 05/06/18 Serie 3 al n. 9401
744910 €
200100



Il Funzionario
Francesca Gambetti



STATUTO
TANGO & BODY ARMONY
DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

TITOLO I

Denominazione -Sede

ART. 1

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una associazione non riconosciuta, operante nel settore sportivo dilettantistico che assume la denominazione "TANGO & BODY ARMONY- Associazione Sportiva Dilettantistica" di seguito denominata associazione.

L'associazione ha la sede legale in Bologna, Via Massarenti n°223/5.

La modifica della sede sociale potrà avvenire con delibera dell'assemblea ordinaria dell'associazione e non costituirà modifica del presente statuto.

TITOLO II

Scopo – Finalità

ART. 2

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione è apolitica, basata sul volontariato e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti in alcun modo, anche indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e motorio-sportive, con particolare riferimento alla disciplina del Tango Argentino e alla danza in generale come sviluppo dell'armonia del corpo, inoltre l'associazione si propone di promuovere anche le attività a corpo libero con metodologia pilates.

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di dette attività sportive come disciplinate e riconosciute dal Coni con proprie delibere e secondo le direttive del Coni, delle federazioni di riferimento o degli enti di promozione a cui l'associazione intenderà affiliarsi.

L'associazione si propone di operare per la promozione e la diffusione delle pratiche sportive del tango argentino - in tutte le sue forme e discipline – e delle attività a corpo libero con metodo pilates organizzando direttamente o prendendo parte a manifestazioni sul territorio regionale oltre che realizzando attività didattica e di formazione per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline indicate.

In particolare per il tango argentino l'Associazione ha come finalità la promozione della disciplina sportiva in ogni aspetto: danza, musica, poesia, cultura, storia.



Essa vuole altresì affermare l'originalità del tango argentino, distinguendolo dalle imitazioni e derivazioni stilistiche nate successivamente. La stessa in particolare si propone di tutelare tale danza così come viene praticata nei paesi del Rio de La Plata e i suoi caratteri autentici che hanno come base l'improvvisazione.

Il raggiungimento dello scopo si attua, tra l'altro, tramite contatti e scambi culturali, artistici, economici e sociali con diversi paesi del mondo.

L'Associazione si impegna ad esercitare con lealtà le proprie attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

La promozione dell'attività culturale e sportiva è rivolta a tutte le età ed è obiettivo di primaria importanza la promozione dell'avviamento allo sport dei giovani di età inferiore ai 18 anni e delle persone che hanno più di 60 anni, per far comprendere che il tango non ha età ed è per tutti.

L'associazione potrà aderire ad enti di promozione sportiva ed iscriversi al registro coni, potrà altresì aderire anche ad altre associazioni o federazioni nazionali che ne condividano gli scopi.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci o tesserati dell'organizzazione sportiva di riferimento, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento e l'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e culturale.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di corsi, eventi sportivi, culturali, ricreativi, manifestazioni, saggi.

Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all'attività istituzionale.

L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive, allo statuto e ai regolamenti del CONI, nonché agli statuti e regolamenti federali nonché degli enti di promozione sportiva alle quali riterrà di aderire.

L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata.

L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee federali e, se previsto, nelle assemblee dell'Ente di promozione sportiva a cui intenderà affiliarsi.

Durata

ART. 3

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO III

Soci

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche che le persone giuridiche che gli enti non aventi finalità di lucro, i quali si associano e partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti,.

I soci dell'associazione accettano al momento della sottoscrizione della domanda associativa gli scopi fissati dallo statuto e saranno ammessi unicamente coloro i quali siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo dichiarando di conoscere e accettare le norme dello statuto.

Possono essere ammessi a soci tutti coloro che condividono i valori e le finalità dell'associazione, la cui domanda di ammissione sia accolta dal consiglio direttivo per il tramite del presidente o di altra persona da lui delegata e che abbiano regolarmente e contestualmente alla presentazione della domanda pagato la quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo potrà poi nei 30 giorni successivi all'ammissione, deliberare l'eventuale esclusione con provvedimento motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

Non possono in alcun modo assumere la qualifica di soci coloro che abbiano sanzioni di sospensione dall'attività a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne ma non ha diritto a partecipare alla assemblea.



E' esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione associativa ed è espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

E' esclusa qualsiasi disparità tra soci relativa alla titolarità di diritti ed obblighi

La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata, salvo per espressa indicazione di legge.

Diritti e doveri dei soci

ART. 5

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, ivi compresa la partecipazione nelle assemblee sociali, in veste consultiva. I soli soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, dell'elettorato attivo, anche per le delibere di carattere economico, e di quello passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al solo socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al presente statuto

I soci diversi dalle persone fisiche partecipano alle assemblee sociali tramite il proprio legale rappresentante, avendo diritto ad un voto.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale.

Le modalità e le condizioni di partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dalle disposizioni e dai regolamenti emanati dal Consiglio direttivo.

I soci sono tenuti:

all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Perdita della qualifica di socio

ART. 6

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

a) dimissioni volontarie: le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

b) esclusione automatica per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa: il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

c) esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione.



L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione
- che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

d) scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto.

Il provvedimento di esclusione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato nella prima Assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

L'associato escluso con delibera non può essere più ammesso.

I soci decaduti ai sensi della lettera a) del presente articolo sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in cui si sono dimessi.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV

Risorse economiche - Fondo Comune

ART. 7

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.



Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART. 8

L'esercizio sociale va dal al 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio o il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio o il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

ART. 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

L'associazione è diretta democraticamente attraverso i suoi organi, garantisce l'uguaglianza e la pari opportunità di tutti i soci.

Tutte le cariche sono gratuite e possono essere rimborsate solo le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni strettamente collegate alla carica ricoperta. Possono essere erogati compensi agli eletti non in virtù della carica ricoperta ma per eventuali specifici incarichi per i quali siano competenti e quindi a titolo di compenso professionale.

Assemblee

ART. 10

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 11

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio direttivo;
- b) approvazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario;
- c) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- d) approvazione di eventuali Regolamenti;



e) deliberazione in merito al rigetto e all'esclusione dei soci.

ART. 12

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 13

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno trenta giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Al fine di garantire la massima partecipazione la convocazione potrà essere anche comunicata via mail, sms, fax o con ogni altro mezzo idoneo, la stessa potrà essere esposta in tutti i luoghi ove si svolge la vita associativa e pubblicata sul sito web dell'associazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli 3 associati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

ART. 14

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo

ART. 15

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti fra gli



associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio o il rendiconto economico – finanziario;
- c) redigere i programmi dell'attività da svolgere
- d) redigere i progetti per l'impiego degli avanzi di gestione
- e) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- f) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- g) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

ART. 16

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli, nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART. 17

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio



direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 18

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI

Scioglimento

ART. 19

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. E' esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Foro Competente

ART. 20

La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del Foro di Bologna.

Norma finale

ART.21


Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Bologna, 01/06/2018

Il Presidente



3
ALLEGATO ALL'ATTO N. 2701 DEL 01/06/18



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 91408460375	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
-------------------------------	---

DENOMINAZIONE TANGO & BODY ARMONY -ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

TIPO ATTIVITÀ 931910 - ENTI E ORGANIZZAZIONI SPORTIVE
--

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA MASSARENTI 223/5
--

C.A.P. 40138	COMUNE BOLOGNA	PROV. BO
-----------------	-------------------	-------------

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE GRGSLL74S66Z211J	CODICE CARICA 1
------------------------------------	--------------------

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE GEORGIU STELLA

DATA 05/06/2018

IL FUNZIONARIO



UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UT BOLOGNA 2
--

